

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Quadranti per la modifica degli art. 23 e 23a della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e della Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione (introduzione di un corso obbligatorio di Storia delle religioni, di etica e educazione alla convivenza in alternanza con l'attuale insegnamento confessionale facoltativo - Modello del doppio binario)

del 6 giugno 2016

Come noto il 2 dicembre 2002 venne presentata da Laura Sadis e cofirmatari, poi ripresa nel 2011 dal deputato Matteo Quadranti, un'iniziativa con cui si chiedeva la modifica dell'art. 23 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, con l'obiettivo di introdurre un **corso di cultura religiosa** (comprendente invero anche la comprensione dell'ateismo o agnosticismo), organizzato e gestito dallo Stato.

Per le finalità e motivazioni di quella iniziativa - come anche per diversi aspetti che vengono qui sinteticamente riassunti - si rinvia agli atti di cui al **Messaggio n. 7067 del 25 marzo 2015 del Consiglio di Stato** e in particolare al **Rapporto finale "Religione, interculturalità ed etica nella scuola pubblica. Valutazione della sperimentazione dell'insegnamento di Storia delle religioni nel secondo biennio della Scuola media ticinese"** commissionato dal DECS alla SUPSI/DFA-CSS Centro di competenza Scuola e società redatto da Marcello Ostinelli e Francesco Galetta (in seguito solo: **Rapporto finale DFA-CSS**)

Dal 2010 al 2013 si è tenuta una sperimentazione (in 3 + 3 sedi) sulla base di due modelli diversi, il "**modello unico**", caratterizzato dal corso di storia delle religioni in sostituzione dell'istruzione religiosa cattolica ed evangelica, e il "**modello misto**", caratterizzato dall'obbligo di seguire il corso di storia delle religioni o, a scelta, l'istruzione confessionale.

La valutazione conclusiva di questa sperimentazione ha portato al Rapporto finale DFA-CSS sopraindicato, assai voluminoso, datato del settembre 2013 che, in estrema sintesi:

- sottolinea che per gli insegnanti si renderà necessaria una formazione apposita;
- si concentra sulle ragioni pedagogiche e politiche che giustificano l'introduzione di un insegnamento con finalità, approccio, metodo e contenuti propri, diversi da quelli degli insegnamenti confessionali;
- constata (cfr. Messaggio n. 7067, pag. 7 e 8) il calo importante in Ticino delle iscrizioni ai corsi facoltativi di insegnamento confessionale e l'aumento di coloro che dichiarano di non appartenere ad alcuna confessione;
- espone una mappa concettuale dell'insegnamento di contenuto religioso e sottolinea la distinzione della dottrina scientifica tra modello "separativo" (l'allievo frequenta il corso di religione offerto dalla propria comunità religiosa e ogni gruppo religioso è separato dagli altri) e modello "integrativo" (tutti gli allievi seguono il medesimo insegnamento sulle diverse religioni e sulle dottrine secolari, indipendentemente dalle convinzioni in materia religiosa dell'allievo e dei suoi genitori);
- suggerisce che la denominazione del corso dovrebbe andare dall'insegnamento di Storia delle religioni all'Etica fino a una Educazione alla convivenza;
- affronta la questione della legittimità dell'insegnamento di contenuto religioso nella scuola pubblica, questione regolata dalla Costituzione federale (art. 15). Il principio della neutralità - che non è indifferenza, ma imparzialità - della scuola pubblica di fronte al "fatto religioso" in una società caratterizzata dal pluralismo;

- rileva come l'educazione ai valori politici fondamentali e alle virtù civiche democratiche sia un compito legittimo della scuola pubblica mentre quello confessionale spetta ad altri (i genitori);
- riporta dati sull'insegnamento di contenuto religioso al di fuori del Cantone (Concordato HarmoS, il *Plan d'études romand* che sottolinea l'importanza dell'insegnamento di "*éthique et cultures religieuses*" e il Lehrplan 21 per l'ambito disciplinare "*Ethik, Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde)*");
- evidenzia che le riforme in corso si fondano sul **principio di complementarità**, secondo un modello integrativo e quindi obbligatorio: **in pratica è l'assetto che corrisponde al modello del "doppio binario" proposto dalla SUPSI, diverso dal modello misto della sperimentazione, bocciato sempre dalla SUPSI;**
- espone i risultati ottenuti dagli allievi nelle prove di valutazione (cfr. Messaggio n. 7067, pag. 4 e 5). In sintesi, chi ha seguito i corsi di storia delle religioni ha risultati migliori degli altri e dà prova di un atteggiamento tollerante, inclusivo e senza pregiudizi nei confronti delle altre culture e religioni, dimostrando maggiore capacità di analisi e di approfondimento;
- espone i giudizi degli allievi sull'insegnamento seguito (cfr. Messaggio n. 7067, pag. 5 e 6). Qui si riprendono i seguenti punti:
 - o la trattazione di tradizioni religiose particolari (cristianesimo, ebraismo, islam, buddismo, induismo) suscita minor interesse rispetto a temi di più ampio respiro: libertà e diritti delle persone, tolleranza, religioni nel mondo di oggi, differenze etniche e culturali, etica, storia della civiltà occidentale;
 - o gli allievi di storia delle religioni sono più interessati a capire come le religioni influenzano la vita delle persone; ciò che è moralmente lecito e ciò che non lo è e ciò che gli atei pensano delle religioni;
 - o storia delle religioni permette il confronto tra gli allievi e tra le culture.

Il citato **Rapporto conclude**, in estrema sintesi:

- **evidenziando i limiti dei due modelli scelti** per la sperimentazione (**misto e unico**);
- **suggerendo** il modello del **doppio binario** (cfr. infra);
- **constatando** che il corso di storia delle religioni è positivo per la formazione culturale e l'educazione alla convivenza civile e democratica dell'allievo;
- **riconoscendo** al corso di storia delle religioni finalità e obiettivi di fondamentale importanza per la formazione del cittadino della società attuale, pluralistica e multiculturale. Il corso dovrà accordare maggiore considerazione ai contenuti di carattere civico, etico e culturale rispetto a quelli più immediatamente collegati alle tre religioni abramitiche. Dovranno essere esplicitati i contenuti d'educazione interculturale e alla cittadinanza nonché la conoscenza delle maggiori tradizioni religiose o spirituali orientali e delle posizioni ateistiche e agnostiche.
- **spiegando** che l'insegnamento obbligatorio di storia delle religioni deve soddisfare il vincolo della neutralità rispetto a dottrine religiose e secolari, sia nelle finalità, quanto nei contenuti come pure nella didattica degli insegnanti. **La formazione degli insegnanti** dovrà curare questi aspetti di deontologia professionale.

IL MODELLO DEL DOPPIO BINARIO

Questo modello - che vale la pena rispiegare poiché molta confusione è rimasta, forse anche ad arte, per rapporto al modello misto - prevede due distinti percorsi: un insegnamento obbligatorio (per tutti gli allievi), neutrale sulle diverse credenze, scientifico, inserito nel piano di formazione della scuola pubblica, al quale si può aggiungere, facoltativamente (garantendo

così una libertà di scelta integrativa), un insegnamento confessionale della propria religione. A differenza del modello misto, il doppio binario non obbliga l'allievo a scegliere tra un insegnamento culturale sulle religioni e un insegnamento confessionale. Esso **realizza appieno il principio della complementarità** dei due insegnamenti distinti. **Solo il modello del doppio binario garantisce appieno la libertà di scelta dell'allievo e dei suoi genitori, consentendo di frequentare tanto l'insegnamento neutrale sulle religioni, quanto quello confessionale di religione.**

- Il doppio binario è inclusivo, obbligatorio per tutti gli allievi.
- Il modello misto limita la libertà dell'allievo, costringendolo a una scelta alternativa: o il corso confessionale o il corso di storia delle religioni: non entrambi.
- La materia di storia delle religioni necessita di emanciparsi dagli insegnamenti confessionali che non facilitano uno statuto autonomo della materia nel Piano di formazione. Se si dovesse adottare il modello misto, l'accostamento tra i due insegnamenti sarebbe inevitabile e la materia storia delle religioni avrebbe uno statuto più simile a quello dell'insegnamento confessionale che a quello di storia o geografia. Il modello misto compromette l'autonomia scientifica e culturale della materia storia delle religioni. Il metodo proprio all'insegnamento della storia delle religioni differisce fundamentalmente da quello proprio agli insegnamenti confessionali: anche se gli insegnamenti religiosi rivendicano la trattazione degli stessi temi non significa che essi siano trattati allo stesso modo, con il medesimo approccio, perché contenuti simili sono proposti con una chiave di lettura diversa.

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO (Messaggio n. 7067 del 25 marzo 2015)

DECS e Governo avevano scartato da subito il modello unico (ovvero lo statu quo) così come quello misto. Il modello a doppio binario era ed è quello più corretto e adeguato anche costituzionalmente. Politicamente si postulava il consenso delle chiese riconosciute temendo (sic!) si scatenasse un *"confronto d'altri tempi"* tra fautori e contrari (**ndr**: se si dovesse scatenare vorrà dire che il tema non è d'altri tempi bensì attuale e quindi perché non farlo?). Il consenso sul modello del doppio binario è stato dato dalla chiesa evangelica riformata ma non da quella cattolica, per la quale problematica non era la riduzione oraria settimanale dell'insegnamento confessionale o la sua frequenza, ma piuttosto il fatto che la storia delle religioni verrebbe impartita dai docenti di storia e civica e non da docenti con una "qualifica professionale specifica" (preti, teologi,...). In breve una guerra di posizione, forse per il fatto che a scegliere tali insegnanti, quindi parroci, è la Diocesi ma a pagare è il Cantone, il che aiuta la Diocesi, non il Cantone! Alla fine il Governo ha preferito genuflettersi al volere del Vescovo in modo poco consona alla separazione Stato-Chiese e alla laicità dello Stato e della Scuola pubblica, rinunciando quindi a dar seguito all'iniziativa originaria proponendo l'adozione dell'unico modello percorribile e invero "salvifico" dell'insegnamento confessionale nella scuola pubblica.

Infatti i dati inerenti alla **frequenza dei corsi confessionali nelle scuole mostrano chiaramente un netto e consistente calo d'interesse** di cui forse le chiese dovrebbero tener conto in modo autocritico. Chi volesse avversare del tutto un insegnamento del fatto religioso (incluso l'ateismo e l'agnosticismo) potrebbe quasi sedersi sulla riva del fiume e attendere che l'interesse si "esaurisca da solo", mentre il modello del doppio binario è semmai l'unico valido ed equo spiraglio per destare forse un nuovo interesse verso le confessioni da poi approfondire in ambito familiare, privato, fuori dalla scuola pubblica. Nemmeno guasterebbe alle Chiese e religioni stesse fare in modo che le future generazioni acquisiscano gli strumenti per saper distinguere i messaggi delle sacre scritture e l'uso a scopi politici delle stesse.

LA NUOVA INIZIATIVA

La presente nuova iniziativa vuole sfruttare, porre in risalto e sotto la giusta luce il lavoro fatto

sia nella fase sperimentale ma soprattutto quello degli esperti della SUPSI. In molti ambiti Governo, Legislativo e Tribunali fanno capo a pareri esperti dalle cui conclusioni non ci si dovrebbe scostare mai se non per motivi seri, per non dire gravi. Orbene, il Rapporto finale DFA-CSS non è stato oggetto di critiche e nemmeno sono stati sollevati validi argomenti contro il modello del Doppio binario. Che vi sia una impellente e irrinunciabile necessità di un insegnamento della storia delle religioni, di etica e educazione alla convivenza e alla cittadinanza non è più messo in discussione. Anzi!

Al momento del ritiro della precedente iniziativa, qualcuno, sostenitore del modello misto, ha sollevato di fatto le lodi e la necessità - in una società quale quella in cui viviamo - dell'insegnamento della storia delle religioni di fatto fornendo proprio gli argomenti a favore di una obbligatorietà per tutti di un tale insegnamento. Appunto "obbligatorietà" che solo il modello a doppio binario prevede. Pertanto tutto, e direi tutti, propendono e ritengono di fatto giustificato il sistema a doppio binario. L'unico punto d'incaglio è quello relativo a chi deve insegnare storia delle religioni, etica, e semmai quali debbano essere i titoli di studio o la formazione da seguire.

Orbene, seguendo anche il principio laico della separazione Stato/Chiese (principio che non dovrebbe peraltro favorire solo due chiese) la presente iniziativa ritiene corretto che:

- il corso obbligatorio di storia delle religioni, di etica ed educazione alla convivenza, per le ragioni sopra addotte, sia di competenza delle autorità scolastiche (così come l'educazione alla cittadinanza e la civica) che metteranno a disposizione dei docenti e degli allievi un testo di riferimento redatto dal Dipartimento;
- i docenti incaricati di questa formazione, nominati e pagati dall'Ente pubblico, siano i docenti di storia e civica, eventualmente sostenuti da corsi di formazione continua ad hoc;
- il corso facoltativo di religione confessionale venga impartito come sino ad ora da insegnanti scelti dalle rispettive chiese che ne determinano lo statuto, ma che siano di conseguenza remunerati dalle chiese stesse (per coerente laicità dello Stato);
- i due tipi di insegnamento nei vari gradi di scuola si intercalino con frequenza quindicinale, per evitare ogni aggravio della griglia oraria;
- le ore recuperate dalla riduzione dell'ora di religione confessionale vengano utilizzate sia per il potenziamento dell'educazione civica e alla cittadinanza, sia per il corso di storia delle religioni, di etica ed educazione alla convivenza in modo tale da soddisfare pure la richiesta di più civica ed educazione alla cittadinanza nelle scuole. Il tutto in aggiunta al monte ore già previsto oggi per l'insegnamento di storia e civica.

IN CONCLUSIONE

Si chiede vengano approvate le seguenti modifiche di legge, fermo restando la possibilità di meglio precisare il testo o rinviare aspetti a uno o più regolamenti.

5.1.1.1. Legge sulla scuola

Capitolo V - Insegnamento religioso confessionale facoltativo

Art. 23

¹L'insegnamento facoltativo con cadenza quindicinale della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.

²La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni

anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

³La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d'insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

⁴La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

⁵Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico delle rispettive autorità ecclesiastiche.

⁶La Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione fra il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, da una parte, l'Ordinario della Diocesi di Lugano e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata in Ticino (RL 5.1.4.5) del 1993 è adattato di conseguenza.

Capitolo VI - Insegnamento del fenomeno religioso, di etica e educazione alla convivenza, alla cittadinanza e istruzione civica

Art. 23a

¹L'insegnamento obbligatorio del fenomeno religioso, di etica e educazione alla convivenza, alla cittadinanza e istruzione civica, con cadenza almeno quindicinale, è impartito a tutti gli allievi e in tutte le scuole medie, medie superiori e professionali nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.

²I programmi, gli insegnanti, le modalità d'insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.

³Il principio della neutralità dell'insegnamento deve essere garantito.